

Circolare n. 2012-03

OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI DELLE BANCHE IN MATERIA DI VIGILANZA PRUDENZIALE

(Testo consolidato al 15/05/2023 - Aggiornamento VII)

1 DEFINIZIONI E RINVII

- a. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
- **“accordato operativo”**: affidamento derivante da un contratto perfetto ed efficace, in forza del quale il cliente può utilizzare la linea di credito;
 - **“Banca Centrale”**: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche come BCSM;
 - **“circolare”**: la presente circolare;
 - **“coefficiente di solvibilità”**: coefficiente disciplinato dalle disposizioni previste nel Titolo III della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione dei PROSPETTI 4 e 5 della SEGNALAZIONE;
 - **“data di riferimento”**: ultimo giorno del trimestre a cui si riferisce la SEGNALAZIONE;
 - **“esposizione indiretta”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO⁽¹⁾;
 - **“grandi rischi”**: posizioni di rischio definite dalle disposizioni previste nel Titolo IV della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione del PROSPETTO 6 della SEGNALAZIONE;
 - **“gruppo di clienti connessi o controparti connesse”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“imprese finanziarie”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni;
 - **“manuale”**: manuale operativo così come definito dall’art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO;
 - **“modello”**: schema segnaletico così come definito dall’art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO;
 - **“parte correlata”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“partecipante al capitale”**: cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO;
 - **“parti correlate e soggetti connessi ad esse”**: soggetti i cui rapporti con il SOGGETTO SEGNALANTE sono oggetto delle disposizioni previste nel Titolo V della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione del PROSPETTO 7 della SEGNALAZIONE;

¹ La definizione di cui si tratta va tenuta distinta dalla nozione di rischio indiretto, riferibile ai garanti di esposizioni assunte dal SOGGETTO SEGNALANTE, considerate nell’ambito della procedura P.U.M.A. anche ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi italiana.

- **“patrimonio di vigilanza”**: patrimonio di base, patrimonio supplementare e relative deduzioni così come definito dalle disposizioni previste nel Titolo II della Parte VII del REGOLAMENTO, rilevanti ai fini della compilazione del PROSPETTO 3 della SEGNALAZIONE;
- **“progetto di bilancio”**: situazione economico - patrimoniale del SOGGETTO SEGNALANTE, redatta con riferimento al 31 dicembre e approvata dall’organo amministrativo in previsione della successiva assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio; il progetto di bilancio contiene le stime in ordine alla valutazione delle attività aziendali, alla quantificazione degli ammortamenti e alla determinazione dei fondi, effettuate applicando i criteri e i principi previsti dalla normativa di bilancio;
- **“prospetto”**: parte della SEGNALAZIONE;
- **“regolamento”**: Regolamento BCSM n. 2007-07 e successive modifiche e integrazioni;
- **“segnalazione”**: rilevazione periodica di informazioni, redatta conformemente ai dati della contabilità aziendale e/o supporti informativi gestionali, funzionale all’assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente CIRCOLARE e inviata a BCSM secondo le modalità e i termini da questa definiti;
- **“soggetti segnalanti”**: banche sammarinesi;
- **“vigilanza prudenziale”**: norme contenute nella Parte VII del REGOLAMENTO, dal Titolo I al Titolo VIII, e relative disposizioni transitorie;
- **“voce”**: dato elementare della SEGNALAZIONE, da inserire nei PROSPETTI compilando il relativo MODELLO.

b. Nel prosieguo del testo, l'utilizzo di termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO. Per tutto quanto non espressamente definito nella presente CIRCOLARE, valgono le definizioni contenute nel REGOLAMENTO e nella LISF.

c. Con riferimento alla nozione di “posizione di rischio” e alle sue possibili declinazioni nei diversi PROSPETTI della SEGNALAZIONE, si rinvia a quanto disposto al paragrafo 5.4 della CIRCOLARE.

2 FINALITÀ E STRUTTURA DELLA CIRCOLARE

a. La presente CIRCOLARE disciplina gli obblighi informativi in materia di VIGILANZA PRUDENZIALE ed ha quindi natura applicativa della Parte VII del REGOLAMENTO.

b. Nella CIRCOLARE sono fornite disposizioni applicative o interpretazioni delle predette norme presenti nel REGOLAMENTO, necessarie per l'assolvimento degli obblighi informativi tramite la compilazione e l'invio a BCSM della SEGNALAZIONE.

c. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli secondo l'articolazione dei PROSPETTI che compongono la SEGNALAZIONE; ogni capitolo è composto da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento.

d. Le regole di compilazione illustrate nella CIRCOLARE sono finalizzate a definire il flusso di dati diretto a BCSM in maniera conforme alle necessità di analisi di quest'ultima. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio di esercizio dei SOGGETTI SEGNALANTI può essere fatto discendere dalle istruzioni presenti nella CIRCOLARE, salvo che questo non sia espressamente previsto.

3 SOGGETTI DESTINATARI

a. Sono tenute al rispetto delle disposizioni della CIRCOLARE, e sono pertanto qualificati come SOGGETTI SEGNALANTI, le banche sammarinesi.

b. L'esenzione dalla compilazione delle SEGNALAZIONI, per le imprese finanziarie cancellate dal registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del Regolamento BCSM 2006-01, decorre dalla data di cancellazione e riguarda tutte le SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO successiva al provvedimento BCSM.

c. Considerata l'esigenza per l'Autorità di Vigilanza di mantenere un adeguato presidio informativo sull'andamento della procedura, in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 99 della LISF, i SOGGETTI SEGNALANTI in liquidazione volontaria devono comunque trasmettere a BCSM:

- entro il mese successivo a quello del deposito presso la Cancelleria del Tribunale Unico, copia delle relazioni di cui all'articolo 111, commi 1, 3 e 4 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;
- entro il 31 gennaio di ogni anno una situazione dei conti riferita al 31 dicembre di ogni anno, compilata sulla base dello schema previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di segnalazioni trimestrali.

4 PERIODICITA' E STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

a. La SEGNALAZIONE ha periodicità trimestrale e va compilata utilizzando il relativo MODELLO, pubblicato sull'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsn.sm) unitamente al MANUALE che contiene le indicazioni operative per l'inserimento dei dati nel MODELLO e le modalità tecniche di trasmissione della SEGNALAZIONE a BCSM.

b. Il MODELLO si articola in 11 PROSPETTI:

1. dati generali e note;
2. indicatori automatici di attenzione;
3. patrimonio di vigilanza e coperture patrimoniali minime;
4. coefficiente di solvibilità: attività per cassa ponderate per rischio di inadempimento delle controparti debitorici;
5. coefficiente di solvibilità: ponderazione garanzie - impegni e calcolo coefficiente;
6. grandi rischi;
7. rapporti contrattuali con parti correlate e soggetti connessi ad esse;
8. trasformazione delle scadenze;
9. partecipazioni detenibili;
10. censimento delle prime 30 controparti debitorici;
11. prime 30 controparti debitorici.

c. Gli aggiornamenti del MODELLO e del MANUALE sono resi disponibili con le modalità previste dal secondo comma dell'art. VIII.II.4 del REGOLAMENTO.

5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E INVIO DELLA SEGNALAZIONE

5.1 Periodicità di trasmissione della segnalazione a BCSM

a. I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE a partire dalla SEGNALAZIONE riferita al 30 settembre 2012.

b. Le SEGNALAZIONI vanno trasmesse a BCSM entro le scadenze di seguito riportate:

- entro il terzo mese dalla DATA DI RIFERIMENTO per le SEGNALAZIONI riferite al 30 giugno ed entro il 15 aprile successivo per le SEGNALAZIONI riferite al 31 dicembre (segnalazioni semestrali);
- entro il secondo mese dalla DATA DI RIFERIMENTO per le SEGNALAZIONI riferite al 31 marzo e al 30 settembre (segnalazioni infrasemestrali).

5.2 Modalità di compilazione della segnalazione

a. La compilazione dei PROSPETTI va eseguita utilizzando i valori delle singole VOCI alla data contabile cui si riferisce la SEGNALAZIONE, aggiornati con periodicità trimestrale, salvo quanto diversamente disposto dalla CIRCOLARE o dal REGOLAMENTO.

b. I valori vanno inseriti nei prospetti in unità di euro, trascurando – con riferimento alle singole voci – le frazioni inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore le frazioni uguali o superiori a 50 centesimi.

c. Le poste contabili espresse in valute diverse dall'euro vanno valorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla DATA DI RIFERIMENTO. Tuttavia, qualora le immobilizzazioni immateriali, i titoli immobilizzati e le partecipazioni siano state valutate in bilancio (se consentito) al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto, la conversione in euro delle relative voci va effettuata sulla base del citato tasso di cambio.

d. La compilazione delle segnalazioni riferite al 31 dicembre e al 30 giugno va effettuata considerando, rispettivamente, i dati contabili utilizzati per il PROGETTO DI BILANCIO ovvero per il bilancio semestrale, come specificato nel prosieguo della presente CIRCOLARE.

e. Eventuali variazioni apportate in sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea dei soci, che determinino variazioni di importo di voci della SEGNALAZIONE, andranno comunicate alla Banca Centrale con la massima tempestività (non oltre 10 giorni dalla data dell'assemblea), provvedendo nel contempo alle opportune rettifiche delle segnalazioni trasmesse, secondo le modalità a tal fine previste ⁽²⁾.

² L'obbligo di rettifica vale anche per eventuali modifiche apportate al PROGETTO DI BILANCIO dall'organo amministrativo successivamente all'inoltro della SEGNALAZIONE (ad esempio, a seguito del confronto con i revisori contabili).

5.3 Predisposizione del bilancio relativo al primo semestre e riflessi per segnalazione in materia di vigilanza prudenziale

a. L'organo amministrativo del SOGGETTO SEGNALANTE redige e approva un bilancio relativo al primo semestre (di seguito definito anche semestrale) con annessa sintetica relazione della Direzione sulla gestione aziendale.

b. Il bilancio semestrale, che non ha valenza civilistica ma solo di vigilanza, è redatto in base ai medesimi criteri previsti per il bilancio di esercizio (Regolamento BCSM n. 2016-02, successive modifiche e integrazioni), procedendo alle valutazioni delle attività e passività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno.

c. In sede di approvazione del bilancio semestrale l'organo amministrativo determina anche l'ammontare dell'utile semestrale patrimonializzabile, inteso come la differenza tra utile d'esercizio e la quota dello stesso destinato alla distribuzione ai soci qualora l'utile venisse confermato in sede di approvazione del bilancio d'esercizio; tale determinazione è rimessa al prudente apprezzamento degli amministratori.

d. Il bilancio semestrale va compilato utilizzando lo schema previsto per il bilancio di esercizio e inviato a BCSM secondo le modalità da questa stabilite con l'apposito manuale operativo.

5.4 La posizione di rischio nei prospetti componenti la segnalazione

a. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente CIRCOLARE, per posizione di rischio si intende l'attività di rischio ponderata applicando i fattori moltiplicativi previsti dal REGOLAMENTO per il calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ. In conformità a quanto previsto dal REGOLAMENTO, nei diversi PROSPETTI della SEGNALAZIONE le attività ricomprese nel calcolo delle posizioni di rischio sono determinate come di seguito indicato ⁽³⁾.

b. Nei PROSPETTI 4 e 5, relativi al COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, la posizione di rischio è determinata considerando:

- le esposizioni per cassa o di firma;
- le partecipazioni ed interessenze a queste assimilabili;
- gli strumenti finanziari del portafoglio immobilizzato;
- gli strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato (cfr. art. VII.III.2, comma 3 del REGOLAMENTO).

c. Nel calcolo delle posizioni di rischio:

- la ponderazione delle attività di rischio "fuori bilancio" va eseguita non considerando gli affidamenti non ancora operativi (cfr. definizione di ACCORDATO OPERATIVO);
- le esposizioni da ricomprendere, includono le operazioni di locazione finanziaria attiva (credito residuo ed eventuali rate maturate alla DATA DI RIFERIMENTO e non ancora incassate) nonché le posizioni creditorie relative ai conti di corrispondenza interbancari per servizi resi;
- la quota parte già dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA riferita ai PARTECIPANTI AL CAPITALE va esclusa;

³ L'illustrazione delle attività di rischio considera in primo luogo quanto previsto per i PROSPETTI 4 e 5 per il calcolo del coefficiente di solvibilità che presenta la maggiore articolazione delle disposizioni normative; per i restanti PROSPETTI sono fornite indicazioni integrative circa le attività da escludere o da ricomprendere.

- è parimenti esclusa dal calcolo delle posizioni di rischio la quota parte delle attività già dedotte dal patrimonio di vigilanza.

d. Nel PROSPETTO 3, relativo al calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, la posizione di rischio comprende le attività considerate ai fini dei PROSPETTI 4 e 5:

- nei limiti dell'utilizzato per quanto concerne le esposizioni per cassa e di firma, senza considerare eventuali posizioni di accordato non utilizzato (margine disponibile);
- ricomprendendo nella posizione di rischio anche le ESPOSIZIONI INDIRETTE.

e. Nel PROSPETTO 6, relativo ai GRANDI RISCHI, e nel PROSPETTO 7, inerente alle PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, la posizione di rischio comprende le attività considerate ai fini dei PROSPETTI 4 e 5:

- escludendo gli strumenti finanziari del portafoglio non immobilizzato;
- includendo le eventuali ESPOSIZIONI INDIRETTE. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia di vigilanza consolidata, il rispetto delle disposizioni in materia di grandi rischi e parti correlate è valutato dall'Organo di vigilanza considerando il rapporto tra il totale delle posizioni di rischio (come sopra determinato) e la somma dei patrimoni di vigilanza della banca capogruppo e delle imprese finanziarie controllate (incluse quelle estere) autorizzate all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti ⁽⁴⁾.

5.5 Classificazione e valutazione dei crediti

a. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI procedono ad aggiornare costantemente la valutazione dei crediti in essere, sulla base delle informazioni tempo per tempo disponibili sul merito creditizio dei debitori, con conseguente riallocazione delle esposizioni nella pertinente categoria (esposizioni creditizie deteriorate o esposizioni creditizie in bonis) in conformità a quanto disposto dal REGOLAMENTO.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI si organizzano in modo da assicurare l'effettiva attuazione di quanto sopra disposto, anche attraverso opportune deleghe interne in grado di garantire una tempestiva riclassificazione e valutazione dei crediti rispetto al momento in cui sono disponibili aggiornamenti sul merito creditizio dei clienti.

c. Il tempestivo aggiornamento del valore di presumibile realizzo dei crediti deve inoltre trovare corrispondenza nella contabilità aziendale e nelle segnalazioni periodiche di vigilanza inoltrate a BCSM.

d. L'andamento dei crediti e le valutazioni eseguite vengono portati all'attenzione dell'organo amministrativo con le modalità previste al comma 7 dell'art. VII.IX.11 del REGOLAMENTO.

5.6 Altre indicazioni di carattere generale

a. Al fine di garantire l'individuazione univoca dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) cui si riferiscono i dati (ad esempio nel PROSPETTO relativo ai GRANDI RISCHI), nella compilazione della SEGNALEZIONE vanno utilizzate le regole di codifica previste per l'attribuzione del "codice cliente" dalle Istruzioni tempo per tempo vigenti emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria ⁽⁵⁾. La codifica

⁴ Incluse le banche. Ai fini del computo della esposizione indiretta non rileva la presenza o meno di affidamenti della banca segnalante alla impresa finanziaria controllata.

⁵ Alla data del IV Aggiornamento della presente Circolare, si fa riferimento all'Istruzione n. 2016-01. Ad esempio, nel caso di una persona fisica sammarinese va utilizzato il codice ISS.

delle aggregazioni di soggetti (es. GRUPPO DI CLIENTI O CONTROPARTI CONNESSE) va eseguita con le modalità operative previste nel MANUALE.

b. Nella valutazione dei legami di connessione “economica” tra due o più soggetti, ai sensi di quanto previsto dell’art. I.I.2, comma 1, punto 38.2 del REGOLAMENTO, occorre considerare l’esistenza di legami in forza dei quali, con tutta probabilità, le difficoltà finanziarie di un soggetto potrebbero ripercuotersi sulla capacità di rimborso dei propri debiti da parte degli altri soggetti. E’ pertanto rimesso al prudente apprezzamento dei competenti organi aziendali valutare la sussistenza o meno del suddetto requisito sulla base del complesso delle informazioni disponibili circa la rilevanza dei rapporti intercorrenti tra i clienti affidati.

5.7 Collegamento con la disciplina di vigilanza prudenziale delle società finanziarie

a. In coerenza con quanto previsto dall’art. VII.II.4 comma 4 del REGOLAMENTO, gli affidamenti concessi da società finanziarie alle proprie banche controllanti, come tali soggetti alla disciplina delle deduzioni dal patrimonio di vigilanza delle medesime società finanziarie, vanno computati al netto di eventuali affidamenti ricevuti dalla banca controllante ⁽⁶⁾.

5.8 Quesiti

a. I quesiti relativi alle disposizioni presenti nella CIRCOLARE possono essere presentati a BCSM secondo le modalità previste dall’art. VIII.II.5 del REGOLAMENTO.

⁶ Esempio: la società finanziaria BETA stipula un’operazione di leasing attivo con la propria banca controllante ALFA per un importo di 1.000; la medesima società BETA è altresì destinataria di finanziamenti da ALFA per un importo di 800. Ai fini della disciplina di vigilanza prudenziale di ALFA (banca controllante) le due operazioni non rilevano, mentre per la società finanziaria BETA va determinata una deduzione dal patrimonio di vigilanza pari all’ammontare del leasing concesso al netto dell’affidamento ricevuto, quindi per un importo di 200 (attività di rischio da ponderare quindi quale leasing per determinare la posizione di rischio da confrontare con il conferimento di ALFA in BETA al fine di ottenere il valore della deduzione dal patrimonio di vigilanza).

6 PROSPETTO 1. - DATI GENERALI E NOTE

a. Nel PROSPETTO Dati Generali e Note vanno inseriti i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, da selezionare nell'ambito di quelle pre-compilate, nonché i dati relativi al "Responsabile delle Segnalazioni Statistiche", così come definito nel Regolamento BCSM n. 2015-01 (parte II titolo I).

b. Nella parte "Note alla segnalazione" i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto, così come i dati e le informazioni richieste dalla CIRCOLARE e dal MANUALE.

7 PROSPETTO 2. – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE

a. Gli indicatori automatici di attenzione intendono essere un valido strumento a supporto dei compilatori della SEGNALAZIONE, evidenziando eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura) ovvero il mancato rispetto dei requisiti prudenziali, favorendo i conseguenti approfondimenti da parte dei SOGGETTI SEGNALANTI.

b. Il PROSPETTO 2, riporta il riepilogo di tutti gli indicatori inerenti le anomalie riscontrate nella compilazione dell'intera SEGNALAZIONE. Di norma, ogni singolo indicatore di attenzione è presente nei singoli PROSPETTI in corrispondenza dei punti nei quali è rilevata l'anomalia, in modo che la stessa emerga già in fase di compilazione del MODELLO.

c. La finalità degli indicatori di attenzione è meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né l'inoltro alla Banca Centrale del MODELLO.

8 PROSPETTO 3. - PATRIMONIO DI VIGILANZA E COPERTURE PATRIMONIALI MINIME

8.1 Struttura del patrimonio di vigilanza

a. Il PATRIMONIO DI VIGILANZA è composto da patrimonio di base e patrimonio supplementare al netto delle deduzioni, in coerenza con le disposizioni previste dal Titolo II della parte VII del REGOLAMENTO e dalla presente CIRCOLARE.

b. Per l'illustrazione delle relazioni tra le singole VOCI componenti il PATRIMONIO DI VIGILANZA, si rimanda al MODELLO e al MANUALE; di seguito sono fornite indicazioni per la compilazione di specifiche VOCI, integrative delle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO, con una esposizione iniziale relativa alle SEGNALAZIONI riferite a dicembre e giugno e al recepimento nel PATRIMONIO DI VIGILANZA degli utili e perdite di periodo.

8.2 Patrimonio di vigilanza relativo ai mesi di dicembre e giugno

a. Il PATRIMONIO DI VIGILANZA riferito al mese di dicembre di ciascun anno è calcolato secondo i criteri di bilancio, anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine i SOGGETTI SEGNALANTI utilizzano le informazioni disponibili alla data di inoltro della SEGNALAZIONE relative alle valutazioni aziendali presenti nel PROGETTO DI BILANCIO, approvato dall'organo amministrativo.

b. L'ammontare dell'utile patrimonializzabile (annuale e semestrale) che concorre al calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, relativo ai mesi di dicembre e di giugno, è verificato da revisori esterni. Ai fini del calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA relativo al mese di dicembre, non vengono richiesti ulteriori controlli ai revisori esterni oltre a quelli eseguiti per la revisione legale del bilancio di fine esercizio.

c. L'ammontare dell'utile semestrale patrimonializzabile è verificato dai revisori esterni sulla base di strumenti e procedure di controllo idonei a consentire i principali accertamenti effettuati per i riscontri di fine esercizio. Tali accertamenti riguardano la corretta applicazione dei criteri di rilevazione e di valutazione, il rispetto del principio della costanza nell'applicazione di tali criteri ed il rispetto del principio della competenza economica, salvo deroghe nella compilazione del bilancio da motivare secondo quanto previsto dall'art. II.II.5 del Regolamento BCSM n. 2016-02.

d. Le attività dei revisori esterni descritte nei precedenti alinea e relative all'ammontare dell'utile patrimonializzabile vanno descritte in apposita comunicazione da inviare alla Banca Centrale, a cura del SOGGETTO SEGNALANTE, entro i termini indicati all'articolo III.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01.

8.3 Modalità e tempi di rilevazione degli utili e delle perdite nel patrimonio di vigilanza

a. La rilevazione degli utili e delle perdite nel PATRIMONIO DI VIGILANZA del SOGGETTO SEGNALANTE avviene tramite l'utilizzo delle VOCI di seguito elencate, in osservanza ai principi e alle modalità operative descritte nei successivi punti del presente paragrafo:

- utili portati a nuovo (componente positiva del patrimonio di base);
- utile d'esercizio patrimonializzabile (componente positiva del patrimonio di base);
- perdite portate a nuovo (componente negativa del patrimonio di base);
- perdite (componente negativa del patrimonio di base);

- utile semestrale patrimonializzabile (componente positiva del patrimonio supplementare).
- b. Nella rilevazione di utili e perdite nel PATRIMONIO DI VIGILANZA vanno osservati i seguenti principi:
 - gli utili patrimonializzabili (di esercizio o semestrale) vanno considerati nelle SEGNALAZIONI di dicembre e giugno in relazione al PROGETTO DI BILANCIO o al bilancio semestrale, entrambi approvati dall'organo amministrativo entro la scadenza di invio della relativa SEGNALAZIONE; tali ammontari vanno mantenuti nelle successive segnalazioni fino all'approvazione dell'assemblea con conseguente destinazione dell'utile (per utile d'esercizio patrimonializzabile) o alla chiusura dell'esercizio e successiva sostituzione con risultato derivante da PROGETTO DI BILANCIO (per utile semestrale patrimonializzabile);
 - sono ricomprese nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre tutte le perdite riconducibili a rettifiche su crediti, insussistenze dell'attivo e a sopravvenienze passive ovvero ad altre componenti economiche negative, qualora queste ultime siano di rilevante entità (ad esempio, perdite su operazioni finanziarie). Le perdite vanno considerate al loro insorgere e vanno riportate per l'intero ammontare nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre salvo diversa valutazione – aggiornata alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE - da parte del Consiglio di Amministrazione del SOGGETTO SEGNALANTE circa l'idoneità del flusso reddituale della gestione aziendale ad assorbire le perdite medesime entro la fine del primo semestre⁽⁷⁾, per la SEGNALAZIONE riferita a marzo, ovvero entro la fine del secondo semestre per la SEGNALAZIONE riferita a settembre ⁽⁸⁾.
- c. La VOCE **Utili portati a nuovo** ricomprende unicamente gli utili portati a nuovo a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci nell'ambito dell'approvazione del bilancio di esercizio; la VOCE va aggiornata con cadenza annuale per la prima DATA DI RIFERIMENTO successiva all'approvazione del bilancio di esercizio (giugno). Nel caso di decisione dell'assemblea dei soci circa la destinazione dell'utile di esercizio a riserva va eseguita la valorizzazione della VOCE corrispondente.
- d. La VOCE **Utile d'esercizio patrimonializzabile** va alimentata con il relativo valore desunto dal PROGETTO DI BILANCIO e verificato dai revisori esterni come sopra descritto; l'ammontare dell'utile d'esercizio patrimonializzabile va mantenuto fino all'approvazione del bilancio; dalla SEGNALAZIONE successiva per DATA DI RIFERIMENTO (giugno) il SOGGETTO SEGNALANTE rileva la destinazione effettiva dell'utile (es. utili portati a nuovo o incremento di riserve patrimoniali).
- e. Nella VOCE **Perdite portate a nuovo** vanno ricomprese unicamente le perdite portate a nuovo a fronte di bilanci di esercizio approvati dall'assemblea dei soci; fino alla SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO precedente all'approvazione del bilancio le perdite rilevate vanno appostate nella voce "perdite" come di seguito descritto.
- f. La VOCE **Perdite** va alimentata con:
 - perdite dell'esercizio precedente; l'importo della perdita relativa a un esercizio continuerà ad essere rilevato nella presente VOCE fino a che non venga approvato il relativo bilancio di esercizio; successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, dalla VOCE in commento verrà espunta la perdita (maturata nell'esercizio per il quale è stato approvato il bilancio) che confluirà, per la sola parte eventualmente portata a nuovo, nell'ambito della VOCE "Perdite portate a nuovo";

⁷ Il riferimento è al semestre in quanto al 30.6 e al 31.12 le eventuali perdite sono definitivamente accertate nel bilancio di pertinenza (rispettivamente, semestrale o annuale). Pertanto una valutazione circa l'eventuale capienza dei ricavi di periodo rispetto al complesso dei costi, delle rettifiche di valore e degli oneri straordinari maturati nel trimestre assume valore soltanto per le segnalazioni di marzo e settembre.

⁸ Di seguito tali perdite sono convenzionalmente indicate come "perdite non recuperabili".

- perdite relative al trimestre cui si riferisce la SEGNALAZIONE, per la parte ritenuta non recuperabile, così come sopra qualificata (solo per le SEGNALAZIONI riferite a marzo o a settembre);
- perdite definite in sede di approvazione del bilancio semestrale.

g. La VOCE **Utile semestrale patrimonializzabile** viene alimentata a seguito dell'approvazione del bilancio semestrale nella SEGNALAZIONE con DATA DI RIFERIMENTO giugno, per il valore dell'utile al netto della quota potenzialmente distribuibile secondo la valutazione operata dall'organo amministrativo ed a seguito delle verifiche operate dai revisori esterni. Nella SEGNALAZIONE successiva (settembre) l'ammontare della VOCE viene mantenuto (e può coesistere con eventuali perdite di periodo non recuperabili), mentre viene sostituito nella SEGNALAZIONE di dicembre dall'ammontare di utile d'esercizio patrimonializzabile (o di perdita) desumibile dal PROGETTO DI BILANCIO.

8.4 Indicazioni relative a singole voci del patrimonio di base

a. Il **Capitale** va considerato nell'apposita VOCE "Capitale sottoscritto" in relazione all'intero ammontare delle azioni sottoscritte. Gli incrementi patrimoniali derivanti da operazioni di aumento di capitale rilevano, ai fini della presente VOCE del PATRIMONIO DI VIGILANZA, solo a partire dal mese nel corso del quale è stata completata l'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Società così come previsto dalla Legge 47/2006 e successive modifiche.

b. Qualora alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE l'aumento di capitale sia stato integralmente versato, ma non siano ancora state completate le predette attività di iscrizione presso il Registro delle Società, tale importo può convenzionalmente essere ricompreso nella VOCE "altre riserve", rilevando la mancata iscrizione e l'importo dell'appostazione convenzionale nel PROSPETTO 1 "Dati generali e note" e inviando a BCSM la documentazione che comprova l'operazione di versamento. Alla successiva SEGNALAZIONE, a seguito del completamento delle predette attività, il SOGGETTO SEGNALANTE provvede a far confluire l'ammontare in parola nella VOCE "Capitale sottoscritto".

c. Quanto disposto al punto precedente si applica anche nel caso di finanziamento soci destinato all'incremento patrimoniale, fino alla data di iscrizione nel Registro delle Società dell'aumento del capitale sociale.

d. Nel caso di operazioni di aumento del capitale già iscritte nel Registro delle Società, ma la cui realizzazione sia diluita nel tempo, le banche rilevano nel PATRIMONIO DI VIGILANZA l'ammontare delle azioni sottoscritte sino al mese cui si riferisce la SEGNALAZIONE.

e. I versamenti ancora da ricevere a fronte di sottoscrizione di capitale sociale vanno evidenziati tra gli elementi negativi del patrimonio di base nella VOCE "**Capitale sottoscritto e non versato**".

f. Nel patrimonio di base vanno considerati gli ammontari relativi ai **sovrapprezzi di emissione**, corrispondenti alla differenza tra il valore nominale delle azioni e il maggior prezzo delle medesime azioni per le operazioni di incremento patrimoniale sottoscritte, versate e già oggetto di iscrizione presso il Registro delle Società. Nel caso di operazioni già oggetto di versamento ma non ancora iscritte oppure iscritte ma con realizzazione diluita nel tempo, trovano applicazione anche per questa VOCE le disposizioni sopra esposte per la VOCE "Capitale sottoscritto"⁹.

⁹ A titolo di esempio si consideri il caso di una società con Capitale Sociale di 1.000, per la quale viene eseguita un'operazione di aumento di capitale di 104, con un sovrapprezzo azioni di 4 e versamento, alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, solo del 50% dell'ammontare sottoscritto, la SEGNALAZIONE va compilata come segue:

- capitale sociale = 1.100;
- sovrapprezzo azioni = 2;
- capitale non versato = 50.

g. L'eventuale riserva indisponibile corrispondente al valore delle azioni o quote proprie, appostate nell'attivo dello stato patrimoniale di bilancio, va considerata, quale componente del patrimonio di base, nella specifica VOCE "Riserva per azioni o quote proprie".

h. Il **Fondo rischi finanziari generali** ha la funzione di coprire il rischio generico d'impresa al quale è esposto il SOGGETTO SEGNALANTE. Essendo assimilabile a una riserva patrimoniale, il fondo rappresenta una componente positiva del patrimonio di vigilanza di base. La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono in nessun caso avvenire in sede di attribuzione dell'utile di esercizio.

i. Tra le deduzioni dal patrimonio di base figura la VOCE **Capitale sottoscritto e non versato**, che va compilata con l'importo delle azioni sottoscritte e non ancora versate⁽¹⁰⁾, non comprendendo in tale VOCE gli eventuali sovrapprezzi di emissione⁽¹¹⁾ e le spese di emissione.

j. La VOCE **Azioni o quote proprie** va compilata con l'importo delle azioni o quote di propria emissione presenti nel portafoglio del SOGGETTO SEGNALANTE.

k. In relazione a quanto previsto dall'art. VII.II.2 comma 2 del REGOLAMENTO, sono considerate **Immobilizzazioni immateriali**:

- i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca e di sviluppo quando abbiano utilità pluriennale;
- l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
- i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili nonché i relativi acconti versati;
- gli altri costi pluriennali.

l. Non sono oggetto di deduzione dal patrimonio di base le immobilizzazioni immateriali oggetto di contratti di locazione finanziaria.

m. L'ammontare delle immobilizzazioni immateriali da considerare in deduzione del patrimonio di base va aggiornato con periodicità semestrale, in corrispondenza delle SEGNALAZIONI con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre e 30 giugno; per le SEGNALAZIONI con differente DATA DI RIFERIMENTO (31 marzo e 30 settembre) va confermato il dato rilevato nella SEGNALAZIONE precedente.

n. Tra le deduzioni dal patrimonio di base vanno rilevate in apposita VOCE del MODELLO, **Ulteriori elementi negativi**, gli ammontari relativi a richieste di BCSM, ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 3 del REGOLAMENTO.

8.5 Indicazioni relative a singole voci del patrimonio supplementare

a. La VOCE **Riserva di rivalutazione** è alimentata dalle rivalutazioni degli immobili di proprietà e/o delle partecipazioni valutati secondo criteri cautelativi tali da riflettere la possibilità di oscillazione dei prezzi.

b. In coerenza con quanto previsto dall'art. VII.II.7, comma 1 del REGOLAMENTO, gli **Strumenti ibridi di patrimonializzazione** sono ricompresi nel patrimonio supplementare soltanto per un importo pari alle somme effettivamente ricevute e ancora a disposizione del SOGGETTO SEGNALANTE alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE.

¹⁰ Nel caso di operazioni di aumento di capitale sottoscritte e versate per le quali non sono state completate le attività di iscrizione presso il Registro delle Società, trovano applicazione le modalità di appostazione convenzionale nella VOCE "altre riserve" sopra descritte.

¹¹ Cfr. esempio precedente.

c. Le **Passività subordinate** sono ricomprese nel patrimonio supplementare, qualora coerenti con le caratteristiche indicate all'art. VII.II.8 del REGOLAMENTO, nei limiti previsti dall'art. VII.II.5. L'eventuale quota di tali passività eccedente il citato limite va considerata nella VOCE "Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare" del MODELLO.

d. Con riferimento all'ammortamento dei prestiti subordinati ai fini del calcolo del PATRIMONIO DI VIGILANZA, ai sensi di quanto previsto dall'art. VII.II.8 del REGOLAMENTO, vanno osservate le seguenti disposizioni:

- nel caso di emissioni con scadenza superiore ai 5 anni, ma con clausola di rimborso anticipato, solo su iniziativa dell'emittente, il fattore di riduzione annuo del 20% previsto dal predetto articolo si applica durante i 5 anni antecedenti la scadenza naturale originaria della passività;
- ai fini applicativi del calcolo dell'ammortamento sopra citato, rileva la quota trimestrale (5%) del valore annuale previsto dalla normativa (20%), applicata in riduzione dell'ammontare del prestito a partire dal trimestre in cui ricade l'inizio degli ultimi 5 anni di vita residua dell'obbligazione.

e. La VOCE **Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate** è alimentata con il saldo algebrico tra plus e minus relative alle partecipazioni in imprese diverse da quelle finanziarie (cfr. art. I.I.2 del REGOLAMENTO per la definizione di imprese finanziarie) quotate in un mercato regolamentato. La presente VOCE va aggiornata con periodicità semestrale nelle SEGNALAZIONI di dicembre e di giugno, il valore della VOCE va quindi mantenuto costante e pari al precedente nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre.

f. Il calcolo del predetto saldo algebrico va eseguito confrontando il valore desunto dalle valutazioni operate nel PROGETTO DI BILANCIO (per la SEGNALAZIONE di dicembre) o nel bilancio semestrale (per la SEGNALAZIONE di giugno) e il valore delle partecipazioni stesse. Quest'ultimo valore va determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi giornalmente rilevati negli ultimi sei mesi precedenti ogni SEGNALAZIONE. Qualora il saldo algebrico calcolato come sopra descritto sia negativo, il relativo importo va considerato ai fini dell'alimentazione della VOCE "Minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate".

g. Le plusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate in un mercato regolamentato sono computate nel patrimonio supplementare nel limite (35%) e con il valore massimo relativo al patrimonio di base (30%) previsti dal comma 1, lett. c) dell'art. VII.II.5 del REGOLAMENTO.

h. Nella VOCE **Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa** sono inclusi tutti i fondi destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che pertanto, non possono esprimere le riduzioni di valore dei crediti connesse con le svalutazioni analitiche e forfetarie. Con riferimento alla normativa di bilancio vanno quindi considerati nella presente VOCE gli ammontari appostati nella voce 80 dello stato patrimoniale passivo così come nelle voci corrispondenti della "Situazione contabile".

i. Rientrano nella VOCE "Fondi rischi su crediti non aventi funzione rettificativa" anche gli accantonamenti effettuati a valere sui canoni futuri relativi ai contratti di locazione finanziaria, destinati anch'essi a fronteggiare rischi di credito solo eventuali.

j. Tra le deduzioni dal patrimonio supplementare rilevano le **Minusvalenze nette su strumenti finanziari**, calcolate come descritto al comma 3 dell'art. VII.II.3 del REGOLAMENTO.

k. Il calcolo delle minusvalenze su strumenti finanziari va eseguito confrontando il valore previsto nel PROGETTO DI BILANCIO (dicembre) o nel bilancio semestrale (giugno), al netto di eventuali "fondi oscillazione" iscritti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio (Fondi per rischi e oneri: altri fondi) e il valore corrente degli strumenti finanziari stessi. Quest'ultimo deve essere determinato sulla base di quanto previsto nel Regolamento BCSM n. 2016-02.

l. La presente VOCE va aggiornata con periodicità semestrale nelle SEGNALAZIONI di dicembre e di giugno, il valore della VOCE va quindi mantenuto costante e pari al precedente nelle SEGNALAZIONI di marzo e settembre.

m. Per la determinazione delle **Minusvalenze nette su partecipazioni in imprese non finanziarie quotate**, il calcolo va eseguito come in precedenza descritto per quanto concerne la VOCE “Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese finanziarie non quotate”, con una modalità operativa unica che quindi comporta la rilevazione, alternativamente, di plusvalenze nette o minusvalenze nette nell’ambito del patrimonio supplementare. Anche la presente VOCE va aggiornata con periodicità semestrale, con le modalità sopra espresse per le “Plusvalenze nette su partecipazioni in imprese finanziarie quotate”.

n. Qualora il patrimonio supplementare sia superiore al patrimonio di base, considerato il limite di computabilità del 100 per cento di cui all’art. VII.II.5 del REGOLAMENTO, nel PROSPETTO del PATRIMONIO DI VIGILANZA andranno computati gli importi di ogni singola componente del patrimonio supplementare seguendo l’ordine ivi riportato, fino al raggiungimento del limite costituito dal patrimonio di base ⁽¹²⁾. L’ammontare delle componenti non computabili andrà riportata (con il dettaglio delle singole VOCI e dei relativi ammontari non computati) nel PROSPETTO 1. “Dati Generali e Note”, nel campo Note alla SEGNALAZIONE, ad eccezione delle passività subordinate per le quali è già prevista una specifica VOCE (“Passività subordinate non computabili nel patrimonio supplementare”).

8.6 Indicazioni relative alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza

a. Con riferimento alle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA previste dall’art. VII.II.4 del REGOLAMENTO non rilevano le eventuali quote detenute nel capitale di BCSM, in quanto questa non rientra nella definizione di “Imprese finanziarie” prevista all’art. I.I.2. del REGOLAMENTO. Sono parimenti escluse dalle deduzioni le partecipazioni/azioni in imprese finanziarie poste in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, così come i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione da queste emessi. A decorrere dalla SEGNALAZIONE riferita al mese in cui è intervenuta la cancellazione dai rispettivi albi o elenchi per effetto della liquidazione, la banca segnalante tratterà, sotto il profilo prudenziale, l’impresa finanziaria in liquidazione al pari di qualsiasi altra impresa non finanziaria.

b. Le deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA per le partecipazioni/azioni, passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti dalla banca segnalante previste dall’art. VII.II.4 del REGOLAMENTO, sono effettuate senza alcuna limitazione in relazione al paese di insediamento del soggetto partecipato/emittente.

c. Nei casi di partecipazioni/azioni indirettamente detenute, la soglia del 10% di cui all’art. VII.II.4 del REGOLAMENTO, viene determinata applicando la regola dell’equity ratio, coerentemente a quanto previsto al seguente paragrafo e a prescindere dalla riconducibilità della/e impresa/e interposta/e alla categoria delle “Imprese finanziarie.”

¹² Ad esempio, si ipotizzi nel caso che il SOGGETTO SEGNALANTE abbia un patrimonio di base pari a euro 2.150 mila mentre la somma delle componenti del patrimonio supplementare sia pari a euro 3.700 mila per effetto di euro 1.500 mila di riserva di rivalutazione e di euro 2.200 mila di fondi rischi su crediti non aventi natura rettificativa. Nel PROSPETTO del PATRIMONIO DI VIGILANZA, sarà riportato l’intero ammontare della riserva di rivalutazione e un ammontare dei fondi rischi in misura pari a euro 650 mila.

8.7 Indicazioni relative alle deduzioni dal patrimonio di vigilanza per posizioni di rischio nei confronti dei partecipanti al capitale

a. Una apposita tabella nell'ambito del presente PROSPETTO 3 è dedicata al calcolo delle deduzioni previste dal comma 4 dell'art. VII.II.4, che vanno effettuate avendo come riferimento le posizioni di rischio assunte dal SOGGETTO SEGNALANTE, secondo le seguenti modalità applicative:

- in primo luogo, viene considerato il valore del conferimento riferibile al PARTECIPANTE AL CAPITALE. In proposito, tenuto conto dell'evoluzione temporale che può essere intervenuta dal momento dell'apporto di capitale alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, andrà considerato, come valore di conferimento, il maggiore tra:
 - il valore nominale dei conferimenti effettuati, e
 - la quota di pertinenza del patrimonio netto riferibile al PARTECIPANTE AL CAPITALE, ottenuta applicando la regola dell'*equity ratio* ⁽¹³⁾. Quest'ultimo parametro è volto ad evitare il possibile annacquamento del patrimonio realizzato mediante la concessione di finanziamenti al PARTECIPANTE AL CAPITALE, ovvero a soggetti ad esso connessi, tali da configurare una restituzione anticipata del patrimonio di pertinenza del socio medesimo.
- una volta determinato l'ammontare del conferimento, occorre individuare le attività di rischio vantate, nei limiti dell'utilizzato, nei confronti del PARTECIPANTE AL CAPITALE e al GRUPPO DI CLIENTI AD ESSO CONNESSI, considerando sia i crediti per cassa che quelli di firma così come le ESPOSIZIONI INDIRETTE e le partecipazioni o altre interessenze a queste assimilabili. Per quanto concerne i crediti di firma, questi vanno appostati tra le attività di rischio nella misura in cui il SOGGETTO SEGNALANTE ha rilasciato garanzie a favore del cliente (ad esempio, sotto forma di fidejussioni) sulla base di un impegno contrattuale assunto. Per la definizione completa delle altre attività di rischio rientranti nella posizione di rischio si rimanda al paragrafo 5.4. Il calcolo della posizione di rischio avviene applicando alle attività di rischio come sopra individuate, considerate al presunto valore di realizzo, i fattori di conversione e ponderazione previsti per il calcolo del coefficiente di solvibilità;
- infine, viene dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA la posizione di rischio come sopra determinata, nei limiti del conferimento del PARTECIPANTE AL CAPITALE. L'eventuale quota residua, non dedotta, rientra nel calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, dei GRANDI RISCHI e dei limiti alla concentrazione dei rischi verso PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, secondo le disposizioni previste per i relativi PROSPETTI (vengono ponderate le singole attività di rischio e quindi detratte le posizioni di rischio dedotte dal Patrimonio di vigilanza⁻¹⁴);

¹³ In particolare, nel caso di partecipazione posseduta per il tramite di persone giuridiche, interposte nella catena partecipativa, tra il PARTECIPANTE AL CAPITALE e il SOGGETTO SEGNALANTE, si procede al prodotto delle quote percentuali detenute a cascata in ogni singola entità. Ad esempio, la persona fisica A detiene il 55 per cento della società per azioni B che a sua volta detiene il 70 per cento della società a responsabilità limitata C, titolare diretta del 14 per cento delle azioni del SOGGETTO SEGNALANTE. In questo caso il calcolo della quota parte del patrimonio netto riconducibile ad A è pari al 5,39% (corrispondente al prodotto $55\% * 70\% * 14\%$).

¹⁴ Ad esempio, si ipotizzi che il SOGGETTO SEGNALANTE abbia accordato una linea di credito di euro 1 mln, con un valore di utilizzato per euro 800 mila, a un socio che partecipa al capitale in misura rilevante per nominali euro 500 mila (con una quota di pertinenza del patrimonio netto di pari valore). Ai fini della deduzione dal PATRIMONIO DI VIGILANZA è oggetto di ponderazione la sola parte utilizzata. Pertanto, ipotizzando un coefficiente di ponderazione del 100%, dal PATRIMONIO DI VIGILANZA dovrà essere dedotto l'ammontare di euro 500 mila, perché nei limiti del conferimento. Per contro, ai fini del calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, devono essere seguite le disposizioni generali. Ne consegue che la posizione di rischio che rientra nel calcolo del predetto coefficiente sarà determinata nel modo seguente:

a) ponderazione dell'utilizzato ($800 \text{ mila} * 100\% = 800 \text{ mila}$);

b. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. VII.II.4, nel caso di GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE, la qualifica di PARTECIPANTE AL CAPITALE deve essere riscontrata completamente in almeno uno dei soggetti facenti parte del gruppo, non rilevando a tal riguardo l'eventuale somma delle quote di capitale riferibili all'intero GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE ⁽¹⁵⁾.

c. Nel caso di società fiduciarie che detengono partecipazioni in SOGGETTI SEGNALANTI sia a titolo di proprietà sia per conto terzi (mandati di tipo 2 secondo quanto previsto dalla Circolare BCSM n. 2010-02), le posizioni di rischio relative vanno considerate come separate e distinte ai fini dell'applicazione delle deduzioni dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, salvo il caso in cui il fiduciante sia riconducibile al medesimo gruppo di soggetti connessi della società fiduciaria.

8.8 Patrimonio di vigilanza rettificato

a. Esclusivamente ai fini del rispetto dei limiti posti alla concentrazione dei rischi (di cui al PROSPETTO 6) e ai rapporti con parti correlate e soggetti connessi ad esse (di cui al PROSPETTO 7), come anticipato al paragrafo 5.4 della CIRCOLARE, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti in materia di vigilanza consolidata, viene considerato il "patrimonio di vigilanza rettificato" pari alla somma dei patrimoni di vigilanza della banca capogruppo e delle imprese finanziarie controllate (incluse quelle estere) autorizzate all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

b. Nel prospetto 3 è pertanto richiesta la compilazione di una tabella nella quale indicare la denominazione della banca segnalante e delle imprese finanziarie controllate con i rispettivi patrimoni di vigilanza riferiti alla stessa data della SEGNALAZIONE ovvero, nel caso di controllate estere che calcolano il patrimonio di vigilanza con diversa periodicità, l'ultimo dato disponibile.

8.9 Coperture patrimoniali minime

a. Il valore del PATRIMONIO DI VIGILANZA, determinato secondo le disposizioni del REGOLAMENTO e della presente CIRCOLARE, deve essere tale da garantire il costante rispetto dei limiti previsti all'art. VII.II.6 del REGOLAMENTO e quindi, in particolare, deve essere di valore almeno pari alla somma delle coperture patrimoniali minime previste ai successivi articoli VII.III.9 e VII.III.10.

b. Il coefficiente di copertura dei rischi operativi previsto dall'art. VII.III.10 va applicato secondo il piano pluriennale previsto dell'art. 3, comma 3 del Regolamento BCSM n. 2011-02⁽¹⁶⁾.

-
- b) determinazione dell'equivalente creditizio dell'accordato (margine disponibile non ancora utilizzato della linea di credito), ipotizzando un fattore di conversione al 50% (200 mila * 50% = 100 mila);
 - c) ponderazione dell'equivalente creditizio (100 mila * 100% = 100 mila);
 - d) determinazione della posizione di rischio complessiva, sommando l'utilizzato ponderato all'equivalente creditizio ponderato (800 mila + 100 mila = 900 mila);
 - e) sottrazione della quota dedotta dal PATRIMONIO DI VIGILANZA (900 mila – 500 mila = 400 mila).

La posizione di rischio che rientra nel calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ sarà, quindi, pari a euro 400 mila.

¹⁵ A titolo di esempio si consideri il caso di Mario Rossi titolare di diritti di voto nel SOGGETTO SEGNALANTE per una quota del 1.8% e di Giuseppe Bianchi titolare anch'esso di diritti di voto nella medesima banca per una quota pari al 1.5%, anche qualora i due soggetti facessero parte del medesimo GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI ai sensi dell'art. I.I.2, lo stesso non risulterebbe rilevante ai fini delle deduzioni dal patrimonio di vigilanza, non avendo nessuno dei partecipanti PARTECIPAZIONE RILEVANTE come definito dal REGOLAMENTO.

¹⁶ 5% dal 01/07/2011; 10% dal 01/01/2012; 15% dal 01/01/2013.

9 PROSPETTO 4. – COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ: ATTIVITÀ PER CASSA PONDERATE PER RISCHIO DI INADEMPIMENTO DELLE CONTROPARTI DEBITRICI

9.1 Principi generali

a. Il COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ determina l'ammontare minimo del PATRIMONIO DI VIGILANZA che i SOGGETTI SEGNALANTI devono possedere in rapporto al complesso delle attività “per cassa” e “fuori bilancio”, ponderate in base al rischio di perdita per inadempimento dei debitori.

b. I SOGGETTI SEGNALANTI devono mantenere costantemente il COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ entro il limite stabilito al comma 1 dell'art. VII.III.9 del REGOLAMENTO ovvero alla diversa misura stabilita da BCSM ai sensi del comma 3 del predetto articolo. I SOGGETTI SEGNALANTI in possesso di piani pluriennali di recepimento della normativa prudenziale, autorizzati da BCSM, sono tenuti all'osservanza del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ previsto negli stessi ovvero nella misura minima contemplata dall'art. XI.V.4 del REGOLAMENTO. Ai sensi del comma 7 dell'art. XI.V.1 del REGOLAMENTO, il mancato rispetto del piano pluriennale di recepimento, per il coefficiente di solvibilità o per altri parametri, comporta l'immediata applicazione delle norme di VIGILANZA PRUDENZIALE.

c. Per la definizione di posizione di rischio si rimanda, oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.4, a quanto di seguito esposto ad integrazione delle disposizioni presenti nel REGOLAMENTO.

d. I parametri da utilizzare per il calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ sono elencati all'art. VII.III.3 del REGOLAMENTO; il successivo art. VII.III.4 stabilisce i fattori moltiplicativi per le attività di rischio in relazione alla tipologia di controparti debitorie.

9.2 Garanzie ricevute

a. In conformità a quanto previsto dall'art. VII.III.6, comma 2 del REGOLAMENTO, nel caso di garanzie personali e di derivati su crediti, il garante deve assumere l'impegno esplicito e giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto.

b. I finanziamenti con piano di ammortamento assistiti da garanzie con durata inferiore a quella dei finanziamenti stessi sono da considerarsi garantiti per la quota parte corrispondente alle rate che scadono nel periodo di durata della garanzia.

c. Nel caso di concomitanza di garanzie reali e personali con la medesima ponderazione, la quota garantita va, in via convenzionale, ricondotta prioritariamente fra i rapporti assistiti da garanzia reale.

d. Gli impegni di finanziamento per i quali l'erogazione è condizionata all'assunzione di una garanzia (personale o reale) si considerano assistiti da garanzia.

e. Nel caso di garanzie rilasciate da governi o banche centrali della zona “B” si applica la ponderazione ridotta dello 0% soltanto se il credito garantito è espresso nella comune valuta nazionale del garante e del debitore ed è finanziato con provvista nella medesima valuta.

f. Qualora le garanzie siano rilasciate da banche della zona “B”, sottoposte a regole di VIGILANZA PRUDENZIALE equivalenti a quelle della presente CIRCOLARE, il SOGGETTO SEGNALANTE applica la ponderazione ridotta del 20% solo se l'operazione sottostante abbia durata residua non superiore a 1 anno.

9.3 Garanzie reali ammesse

a. L'acquisizione di un pegno su certificati di partecipazione a Organismi di Investimento Collettivo (O.I.C.) e titoli azionari non determina l'applicazione di un fattore di ponderazione più favorevole.

b. L'acquisizione di un pegno su una GPM può determinare l'applicazione di una ponderazione più favorevole rispetto a quella prevista dalla natura del debitore solo se, e nella misura in cui, gli strumenti finanziari presenti nella GPM siano riconducibili alle categorie di garanzie reali previste dal comma 3 dell'art. VII.III.6.

9.4 Coefficiente relativo al 31 dicembre e al 30 giugno

a. Il COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ riferito al 31 dicembre o al 30 giugno di ciascun anno è calcolato utilizzando i valori previsti nel PROGETTO DI BILANCIO (dicembre) o nel bilancio semestrale (giugno).

9.5 Attività di rischio

a. Sono escluse dalle attività di rischio le attività dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

b. L'esclusione di cui al precedente punto viene operata in sede di calcolo finale del coefficiente per quanto concerne le deduzioni relative alle posizioni di rischio nei confronti dei PARTECIPANTI AL CAPITALE, per cui nell'ambito delle singole VOCI del PROSPETTO relativo alla ponderazione vanno considerati al lordo delle predette deduzioni.

c. Qualora non sia possibile imputare con precisione singole operazioni alle pertinenti categorie di attività di rischio, la banca è tenuta ad adottare prudenzialmente il criterio più restrittivo fra quelli previsti. In particolare, il SOGGETTO SEGNALANTE deve:

- classificare in base al debitore principale le attività di rischio di cui non sia possibile individuare con esattezza le garanzie (personali o reali) ricevute;
- ricomprendere fra le attività di rischio con durata superiore a un anno le attività verso banche per le quali non sia possibile calcolare correttamente la vita residua;
- attribuire alle attività di rischio da ponderare al 100% i crediti garantiti da "immobili residenziali" per i quali non sia possibile individuare il tipo di controparte.

d. Le garanzie rilasciate dai sistemi interbancari di garanzia sono assimilate a quelle prestate dai SOGGETTI SEGNALANTI. Le attività di rischio assistite da tali garanzie sono, pertanto, ponderate al 20%.

e. Le garanzie personali promiscue, vale a dire quelle che assistono due o più rapporti che fanno capo a una medesima controparte, vanno imputate dapprima alla somma degli importi erogati e per l'eventuale residuo alla quota di credito non utilizzata che presenta il fattore di conversione più elevato.

f. Sono assimilati alle garanzie personali i pegni su crediti per i quali è ragionevolmente certo, sulla base di clausole contrattuali (mandato irrevocabile all'incasso), che la banca intercetti le somme dovute dal debitore ceduto. Al verificarsi di tali condizioni si applica la ponderazione preferenziale di quest'ultimo.

9.6 Attività di rischio per cassa

a. Le attività di rischio per cassa includono tutti i rapporti attivi per cassa qualunque sia la loro forma tecnica (impieghi, strumenti finanziari immobilizzati e non immobilizzati, rapporti interbancari, ecc).

b. Vanno incluse anche le immobilizzazioni originate da contratti di locazione finanziaria per l'importo corrispondente al credito residuo.

c. I riporti e i pronti contro termine attivi vengono trattati come crediti garantiti da strumenti finanziari. Pertanto, qualora le attività oggetto del contratto siano costituite da strumenti finanziari appartenenti al novero delle garanzie ammesse, si applica la ponderazione prevista per tali garanzie.

d. Nel caso di finanziamenti per cassa "in pool", ciascun partecipante (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) considera la sola quota di rischio a proprio carico.

e. I certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo (O.I.C.) sono ponderati in applicazione del criterio del "look through", oppure del criterio del "fattore medio di ponderazione", oppure del criterio della "categoria di strumenti finanziari più rischiosa" tra quelle la cui quota di investimento è superiore al 10% del portafoglio O.I.C., secondo quanto meglio indicato nel MANUALE. Il calcolo del fattore di ponderazione è attestato dal Risk Management e sottoposto a verifica della Società di Revisione.

f. Le attività di rischio che includono interessi anticipati (come gli effetti scontati) vengono considerate al netto degli interessi non ancora maturati, cioè dei risconti passivi.

g. Sono escluse dalle attività di rischio per cassa le seguenti attività:

1. le partecipazioni/azioni, le passività subordinate, e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione per gli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA, ivi inclusi gli investimenti incrociati;
2. le cedole e i titoli esigibili a vista presenti in cassa;
3. i valori inviati a terzi per l'incasso senza addebito in conto;
4. gli effetti, gli altri titoli di credito e i documenti ricevuti s.b.f. e al dopo incasso;
5. gli effetti insoluti e al protesto di terzi;
6. gli assegni di c/c insoluti e al protesto tratti su terzi e accolti al dopo incasso;
7. l'importo da versare dagli azionisti a saldo di azioni, dedotto dal patrimonio di vigilanza;
8. le insussistenze iscritte nell'attivo dedotte dal patrimonio di vigilanza;
9. i risconti attivi;
10. le partite transitorie per negoziazioni di valuta contro euro ovvero relative a bonifici e giroconti;
11. i disavanzi di esercizi precedenti dedotti dal patrimonio di vigilanza;
12. le spese e le perdite del corrente esercizio;
13. gli interessi e le competenze da addebitare su conti con saldo creditore;
14. le immobilizzazioni materiali non oggetto di contratti di locazione finanziaria
15. le immobilizzazioni immateriali dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA ai sensi dell'art. VII.II.2, comma 2 del REGOLAMENTO;
16. gli assegni propri al protesto;
17. i beni mobili disponibili da recupero crediti e i beni immobili disponibili da recupero crediti smobilizzati nei termini di cui all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO.

h. Le esclusioni di cui al precedente elenco sono motivate dall'essere, le attività, già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA (cfr. punti 1, 7, 11, 15) ovvero di casi in cui non sussiste un effettivo rischio

controparte per le caratteristiche stesse delle operazioni da cui hanno origine (ad es. effetti accettati s.b.f e al dopo incasso).

i. Ai fini del presente PROSPETTO vanno considerate con fattore di ponderazione pari a zero le quote di partecipazione dei SOGGETTI SEGNALANTI in BCSM.

j. Per i beni immobili disponibili da recupero crediti, diversi da quelli in attesa di locazione finanziaria per risoluzione leasing, e non smobilizzati nei termini previsti all'art. VII.VII.2 del REGOLAMENTO, ove non sospesi ai sensi del medesimo articolo, si applica una ponderazione progressiva del 10% annuale e fino al 100% a partire dall'esercizio successivo allo spirare del termine di smobilizzo.

k. Nei casi di ristrutturazione del debito, gli strumenti finanziari rivenienti dalla ristrutturazione, se regolarmente onorati, non devono essere assoggettati alla ponderazione del 150%.

9.7 Partite viaggianti e sospese

a. Alle partite viaggianti e sospese, non attribuite ai conti di pertinenza, si applica la ponderazione del 100%. Esse confluiscono all'interno della VOCE "Altre attività".

9.8 Interessi e competenze da addebitare, da accreditare e da percepire

a. Fra le attività di rischio per cassa sono ricompresi anche gli interessi e le competenze maturate, scadute e non ancora addebitate in conto o non addebitabili in conto.

b. I suddetti interessi vanno ricondotti nelle pertinenti categorie di attività di rischio, anche se sono contabilizzati in data successiva a quella di riferimento della SEGNALAZIONE.

c. Per i rapporti con la clientela, ove non sia possibile distinguere le controparti di riferimento degli interessi e delle competenze da addebitare e da accreditare su conti con saldo debitore nonché di quelli da percepire, l'intero ammontare degli interessi e delle competenze da addebitare e da percepire viene ricompreso nei crediti per cassa con ponderazione 100%: "Altri crediti ponderati al 100%".

9.9 Debitori diversi

a. Sono ricondotte nelle pertinenti categorie di attività di rischio per cassa anche le partite creditorie contabilizzate fra i "debitori diversi", ad esclusione delle partite sospese, per le quali si rimanda a quanto sopra esposto nel paragrafo 9.7.

9.10 Cassa e altri valori mobiliari

a. Nella VOCE "Cassa e valori assimilati" vanno appostati i valori relativi ai biglietti e le monete in qualsiasi valuta, i metalli preziosi e i valori bollati. I vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati sono da segnalare nelle VOCI relative a seconda della controparte.

b. Alla VOCE "Cassa e valori assimilati" è attribuita ponderazione 0%.

9.11 Crediti per cassa verso banche o recanti l'esplicita garanzia delle stesse.

a. Sono compresi anche i vaglia, gli assegni circolari e i titoli equiparati. I c/c di corrispondenza sono computati in base al relativo saldo contabile. Il SOGGETTO SEGNALANTE applica una ponderazione del 20%, ferma restando la disciplina sul rischio Paese.

9.12 Partecipazioni, prestiti subordinati e strumenti ibridi di patrimonializzazione.

a. Le partecipazioni/azioni, i prestiti subordinati e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non dedotti dal patrimonio di vigilanza sono riportati al valore di bilancio e sono ponderati al 100%.

9.13 Valori all'incasso

a. Nella VOCE "Valori all'incasso" sono ricondotti anche gli assegni di c/c negoziati per cassa tratti su banche terze. Alle partite ricomprese nella predetta VOCE, il SOGGETTO SEGNALANTE applica una ponderazione del 20%.

9.14 Altre attività

a. Nella VOCE "Altre attività", sottovoce "Altre attività non ricomprese nelle precedenti voci" sono ricomprese, tra l'altro, le partite viaggianti e sospese nonché quelle interamente contabilizzate nella VOCE "Debitori diversi", non attribuite alle pertinenti categorie di attività di rischio e, quindi, alle rispettive VOCI segnalatiche. Dette attività sono ponderate al 100%.

b. Nelle diverse categorie di attività di rischio per cassa sono ricompresi sia i ratei attivi relativi agli interessi e alle competenze maturati su rapporti finanziari attivi sia quelli relativi ad altri ricavi maturati ma non ancora scaduti (come ad esempio le commissioni e le provvigioni per servizi resi e i fitti attivi). I ratei attivi per i quali risulti problematico operare le suddette attribuzioni vanno ricondotti nella VOCE "Altre attività", sottovoce: "Ratei attivi non imputati alle specifiche categorie di attività di rischio per controparte", con ponderazione forfetaria del 50%.

9.15 Azioni, quote ed altri titoli di capitale

a. Alle azioni, quote ed altri titoli di capitale, non dedotti dal patrimonio di vigilanza, si applica una ponderazione del 100%.

b. In caso di sospensione dei riscatti di O.I.C., dovuti in base al regolamento di gestione, si applica la ponderazione del 150%.

c. La ponderazione del 150% di cui all'art. VII.III.4, comma 1, lettera i), del REGOLAMENTO si applica anche agli strumenti finanziari di partecipazione al capitale dei medesimi emittenti inadempienti.

9.16 Strumenti finanziari di debito

a. La ponderazione da applicare alle attività di rischio connesse agli strumenti finanziari di debito del portafoglio immobilizzato e non immobilizzato è determinata in base al soggetto emittente e al rischio Paese.

b. Gli strumenti finanziari di proprietà immobilizzati sono considerati al netto dei corrispondenti fondi rettificativi. Nel caso in cui non sia possibile attribuire tali fondi alle specifiche categorie di strumenti finanziari, detti fondi vengono attribuiti prioritariamente agli strumenti finanziari con ponderazione maggiore e fino a concorrenza del valore dei medesimi strumenti finanziari.

c. La disciplina di cui al paragrafo relativo alle azioni, quote e altri titoli di capitale e quella di cui alla lettera a. del presente paragrafo, concernente il portafoglio non immobilizzato, è applicata fino all'emanazione delle disposizioni relative alla regolamentazione dei rischi di mercato.

9.17 Strumenti finanziari originati da operazioni di cartolarizzazione dei crediti di intermediari diversi dall'ente segnalante

a. Ai titoli in portafoglio originati da operazioni di cartolarizzazione di soggetti terzi (vale a dire diversi dal SOGGETTO SEGNALANTE) si applicano le seguenti ponderazioni: 20% ai titoli senior; 50% ai titoli mezzanine e 100% ai titoli junior.

b. La disposizione di cui al punto precedente è applicata nelle more dell'emanazione del regolamento sui servizi di investimento e i rischi di mercato.

10 PROSPETTO 5. – COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ: PONDERAZIONE GARANZIE – IMPEGNI E CALCOLO COEFFICIENTE

10.1 Regole di ponderazione delle attività di rischio “fuori bilancio”

a. La ponderazione per il rischio di credito delle attività “fuori bilancio” è effettuata sulla base del procedimento indicato all’art. VII.III.8, comma 1 del REGOLAMENTO, utilizzando i fattori di conversione e le definizioni di cui ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.

b. Per quanto concerne le garanzie e gli impegni a “rischio pieno”, rientrano, in particolare, in tale classe di rischio le seguenti categorie di operazioni:

- garanzie con caratteri di sostituti del credito;
- accettazioni;
- crediti ceduti con clausola “pro - solvendo”, diversi dagli effetti riscontati;
- lettere di credito “stand – by” irrevocabili che si traducono in sostituti del credito;
- depositi e finanziamenti a pronti e a termine da effettuare;
- altri impegni di finanziamento ad utilizzo certo.

c. I fattori di ponderazione dell’equivalente creditizio corrispondono a quelli previsti per il calcolo del COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, in relazione alle attività per cassa.

d. La controparte delle garanzie rilasciate alla quale riferire il fattore di ponderazione è rappresentata dal soggetto ordinante.

e. Dal computo delle attività di rischio “fuori bilancio” vanno escluse le voci indicate all’art. VII.III.8, comma 4 del REGOLAMENTO.

10.2 Attività di rischio complessive e calcolo del coefficiente di solvibilità

a. La somma delle “Attività di rischio per cassa” ponderate e delle “Attività di rischio fuori bilancio” ponderate determinano, previa detrazione degli importi dedotti dal PATRIMONIO DI VIGILANZA in quanto afferenti posizioni di rischio verso PARTECIPANTI AL CAPITALE, il valore totale delle attività di rischio in bilancio e fuori bilancio ponderate per il rischio di inadempimento delle controparti debitorie.

b. Il coefficiente di solvibilità calcolato deve mantenersi entro i limiti previsti dall’art. VII.III.9. del REGOLAMENTO, salvo quanto previsto da eventuali piani pluriennali di recepimento autorizzati da BCSM.

11 PROSPETTO 6. – GRANDI RISCHI

11.1 Premessa

a. Per la definizione di GRANDE RISCHIO e per i relativi criteri di determinazione vanno osservate, ad integrazione di quanto previsto nel Titolo IV della Parte VII del REGOLAMENTO, le disposizioni di seguito riportate.

11.2 Modalità di calcolo della posizione di rischio

a. La nozione di “controparte o gruppo di controparti connesse”, di cui all’art. I.I.2 del REGOLAMENTO ricomprende anche le controparti bancarie.

b. In coerenza con quanto previsto dall’art. VII.IV.1, il calcolo della posizione di rischio è effettuato, secondo le modalità definite per i PROSPETTI relativi al COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ, con riguardo all’intera esposizione e, pertanto, rientra nel predetto calcolo anche la parte di accordato non ancora utilizzata dal debitore. Per questa, i fattori di conversione e di successiva ponderazione sono applicati sulla differenza tra accordato e utilizzato (cd. margine disponibile). La posizione di rischio così ottenuta si somma alla posizione di rischio, verso la medesima controparte e/o gruppo di controparti connesse, derivante dalla ponderazione dell’utilizzato.

c. Qualora l’utilizzato superi l’accordato, la ponderazione è da calcolare con esclusivo riguardo all’utilizzato.

d. Sono escluse dalla determinazione della posizione di rischio le attività che per loro natura non siano riferibili a una controparte, quali ad es. le immobilizzazioni materiali e immateriali; è invece ricompreso il valore dei crediti residui, rappresentati dalle immobilizzazioni materiali e immateriali, originati da contratti di locazione finanziaria.

e. Ai sensi dell’art. VII.IV.3 del REGOLAMENTO, sono parimenti escluse le posizioni di rischio nei confronti dei PARTECIPANTI AL CAPITALE, e/o soggetti ad essi connessi, già dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

f. Qualora la controparte cui si riferisce la posizione di rischio sia componente di un gruppo bancario sottoposto a regole di vigilanza prudenziale su base consolidata, si potrà applicare la ponderazione più favorevole attribuibile alla sua capogruppo, ferme restando le disposizioni relative al rischio paese.

g. Le partite viaggianti e sospese, gli interessi e le competenze da addebitare e percepire, le altre partite creditorie rilevate in contabilità fra i “debitori diversi” e i ratei attivi devono essere riferiti, per quanto possibile, a ciascuna controparte debitrice.

h. La codifica dei soggetti cui si riferisce la posizione di rischio va eseguita con le modalità previste nel paragrafo 5.6 e nel MANUALE, finalizzate anche a garantire l’individuazione univoca del soggetto e del GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE rilevati sia nel presente PROSPETTO che, qualora ne ricorrano le condizioni, anche nel PROSPETTO dedicato alle prime 30 controparti debtrici.

11.3 Limiti alla concentrazione dei grandi rischi

a. Il SOGGETTO SEGNALENTE è tenuto a rispettare costantemente i limiti alla concentrazione dei rischi previsti all’art. VII.IV.2. e ad adottare la massima cautela nell’assunzione dei GRANDI RISCHI e nel conseguente monitoraggio delle posizioni, che deve essere espletato con mezzi organizzativi adeguati.

b. Coerentemente con quanto previsto dall'art. VII.IV.4 del REGOLAMENTO, BCSM può fissare, con riferimento a singoli SOGGETTI SEGNALANTI, limiti individuali e globali più stringenti di quelli previsti, in base a proprie valutazioni di ordine tecnico – operativo, avendo riguardo, in tale ambito, all'effettiva adeguatezza delle procedure interne per l'erogazione e gestione del credito. In particolare, assumono rilievo i processi di selezione della clientela, il monitoraggio dell'evoluzione della situazione economico – finanziaria dei maggiori clienti e il controllo dell'andamento dei finanziamenti concessi.

12 PROSPETTO 7. – RAPPORTI CONTRATTUALI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE

12.1 Definizione di posizione di rischio e soggetti ricompresi

a. In conformità a quanto disposto dall'art. VII.V.4, comma 2 del REGOLAMENTO, l'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente PROSPETTO prevede il ricorso alla medesima definizione di posizione di rischio⁽¹⁷⁾ utilizzata per i GRANDI RISCHI da applicare, peraltro, ad un diverso novero di soggetti.

b. Per PARTE CORRELATA e SOGGETTI CONNESSI AD UNA PARTE CORRELATA si intende l'insieme definito all'art. I.I.2 (punti 55 e 83 del primo comma) del REGOLAMENTO. Tale aggregazione non necessariamente coincide con il concetto di GRUPPO DI CLIENTI O CONTROPARTI CONNESSE definito al punto 38 del medesimo articolo⁽¹⁸⁾, utilizzato in particolare per quanto concerne il PROSPETTO 6 relativo ai GRANDI RISCHI.

c. Come previsto per i GRANDI RISCHI, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. VII.V.4 del REGOLAMENTO, anche per il presente PROSPETTO sono escluse dal computo della posizione di rischio le attività dedotte dal PATRIMONIO DI VIGILANZA.

d. Ai fini della compilazione del presente PROSPETTO non rileva la presenza o meno delle stesse posizioni di rischio anche nel prospetto 6 relativo ai GRANDI RISCHI, in quanto i due PROSPETTI assolvono finalità segnaletiche diverse e indipendenti tra loro.

12.2 Limitazioni ed esclusioni nella determinazione della posizione di rischio

a. Ai sensi del punto 83.2 dell'art. I.I.2, comma 1 del REGOLAMENTO, la posizione di rischio nel PROSPETTO 7 va calcolata ricomprendendo nella stessa tutte le società presso le quali la PARTE CORRELATA svolge le funzioni ivi descritte, ma non gli eventuali soggetti in connessione economica o giuridica con queste (cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 38, del REGOLAMENTO⁽¹⁹⁾).

b. Qualora a due o più PARTI CORRELATE sia riferibile la medesima società connessa (es. due amministratori del SOGGETTO SEGNALANTE che rivestono tale carica anche nella medesima società terza), la SEGNALEZIONE va compilata considerando due distinte posizioni di rischio ognuna delle quali composta dalla PARTE CORRELATA e dalla società in comune. Il SOGGETTO SEGNALANTE evidenzierà nel PROSPETTO 1 "Dati generali e note" gli eventuali importi rilevati in più posizioni di rischio per effetto di quanto previsto dal presente punto o dal precedente.

¹⁷ Cfr. paragrafo 5.4.

¹⁸ Ai fini del presente PROSPETTO non rileva quindi la presenza di eventuali soggetti in connessione economica con la parte correlata ai sensi dell'articolo citato. A titolo di esempio si consideri il caso di Mario Rossi, amministratore della banca XYZ e in situazione di "connessione economica" con Giuseppe Bianchi, tale relazione non va considerata nella determinazione della posizione di rischio di Mario Rossi (parte correlata alla banca XYZ) ai fini della compilazione del PROSPETTO 7, mentre va rilevata nei prospetti relativi al PATRIMONIO DI VIGILANZA, COEFFICIENTE DI SOLVIBILITÀ e GRANDI RISCHI qualora ne ricorrano i presupposti normativi.

¹⁹ Ad esempio si consideri il caso di Mario Rossi amministratore della banca XYZ e sindaco delle società ALFA e BETA, che a sua volta detiene una partecipazione del 75% nella società GAMMA; la banca XYZ ha posizioni di rischio nei confronti di tutte le società. Nella posizione di rischio della parte correlata Mario Rossi va ricompresa l'eventuale esposizione complessiva nei suoi confronti sommata a quella riferibile alle società ALFA e BETA, ma non l'esposizione nei confronti della società GAMMA.

12.3 Rispetto delle limitazioni su base complessiva alle esposizioni

a. Ai fini del rispetto del limite complessivo definito dall'art. VII.V.4, comma 1, lett. b) del REGOLAMENTO vanno considerate tutte le posizioni di rischio riconducibili a PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI AD ESSE, anche se non superiori al 10% del PATRIMONIO DI VIGILANZA. Il rinvio, presente al comma 2 del medesimo articolo VII.V.4, a quanto previsto dall'art. VII.IV.4, comma 1 del REGOLAMENTO in materia di GRANDI RISCHI va infatti inteso limitatamente alle modalità di calcolo dell'esposizione complessiva e non anche con riferimento alla soglia del 10%, rilevante ai soli fini della definizione di GRANDE RISCHIO di cui al PROSPETTO 6.

12.4 Codifica posizioni di rischio e rimando al manuale operativo

a. In considerazione del diverso aggregato di riferimento per la definizione della posizione di rischio in capo al medesimo soggetto nell'ambito del PROSPETTO 6 (GRANDI RISCHI) e 7 (Rapporti contrattuali con PARTI CORRELATE e SOGGETTI CONNESSI AD ESSE), la codifica dei soggetti va effettuata applicando le modalità operative descritte nel paragrafo 5.6 mentre per quella dei "gruppi di soggetti" si rinvia a quanto riportato nel MANUALE.

13 PROSPETTO 8. –TRASFORMAZIONE DELLE SCADENZE

13.1 Limiti agli investimenti a medio e lungo termine

a. La prima parte del PROSPETTO 8 concerne il rispetto dei limiti agli investimenti a medio e lungo termine come previsto dall'art. VII.VI.1 del REGOLAMENTO.

b. Trattandosi di investimenti in beni strumentali, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato il valore delle immobilizzazioni locate o da locare relative allo svolgimento dell'attività di leasing.

c. I beni strumentali vanno esposti al valore di bilancio per le SEGNALAZIONI di dicembre e giugno; per le altre DATE DI RIFERIMENTO il valore dei beni è quello risultante dalla "Situazione contabile", appostato al netto dei rispettivi fondi rettificativi risultanti dal PROGETTO DI BILANCIO per la SEGNALAZIONE di marzo e dal bilancio semestrale per quella di settembre, avendo cura di non considerare le rettifiche inerenti a beni nel frattempo venduti o non più utilizzati.

13.2 Finanziamenti a medio/lungo termine

a. La seconda parte del PROSPETTO concerne il rispetto dei limiti ai finanziamenti concessi a medio e lungo termine, come previsto dall'art. VII.VI.2 del REGOLAMENTO.

14 PROSPETTO 9. - PARTECIPAZIONI DETENIBILI

a. Il PROSPETTO concerne il rispetto dei limiti alle partecipazioni detenibili come previsto dagli artt. VII.VIII.3 e VII.VIII.5 del REGOLAMENTO.

15 PROSPETTO 10. – CENSIMENTO DELLE PRIME 30 CONTROPARTI DEBITRICI

a. Il PROSPETTO 10 della SEGNALAZIONE richiede il censimento anagrafico delle prime 30 controparti debitorie della banca segnalante, i cui dati di sintesi sono riportati nel PROSPETTO 11.

b. La codifica anagrafica, coerente con quella prevista per le posizioni di rischio riferibili ai medesimi soggetti censite nel PROSPETTO relativo ai GRANDI RISCHI, è effettuata utilizzando i criteri stabiliti nel MANUALE volti a consentire, da un lato, la definizione di un codice univoco per ciascuna delle 30 controparti da considerare ai fini del PROSPETTO 11 e, dall'altro, l'individuazione delle singole componenti ad esse connesse.

c. Ai fini del censimento di cui sopra, per ogni soggetto è richiesta l'indicazione degli importi inerenti l'accordato e l'utilizzato come definiti al successivo capitolo 16.

16 PROSPETTO 11. - PRIME 30 CONTROPARTI DEBITRICI

a. Ai fini di un compiuto inquadramento dei rischi creditizi assunti dai SOGGETTI SEGNALANTI, nel presente PROSPETTO vengono evidenziate le prime 30 controparti debitorie, inclusi i soggetti autorizzati, con la sola eccezione delle IMPRESE FINANZIARIE controllate dalla banca segnalante.

b. Per ogni controparte debitrice si considera il complesso delle esposizioni creditizie dirette, per cassa e di firma, intrattenute dal SOGGETTO SEGNALANTE con un cliente o un GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI O CONTROPARTI CONNESSE.

c. Nel PROSPETTO - per ogni controparte debitrice - sono rilevati i seguenti dati:

- accordato (distinto tra “per cassa”, “di firma” e “totale”);
- utilizzato (distinto tra “per cassa”, “di firma” e “totale”);
- presunto valore di realizzo dei crediti per cassa (distinto tra “esposizioni creditizie in bonis”, “sofferenze”, “altre esposizioni creditizie deteriorate”, “totale”).

d. Ai fini del presente PROSPETTO:

- per “accordato” si intende l’ACCORDATO OPERATIVO;
- per “utilizzato” si intende l’ammontare del credito effettivamente erogato al cliente alla DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALEZIONE; esso corrisponde al saldo contabile di fine periodo rettificato delle partite in sospeso o viaggianti, ovunque contabilizzate, di cui sia possibile individuare il conto di destinazione finale.

e. I valori di utilizzato e accordato sono al lordo delle rettifiche, analitiche o forfettarie, riferibili alle esposizioni creditizie, mentre il presunto valore di realizzo rappresenta l’ammontare al netto delle predette rettifiche.

f. Nel PROSPETTO vanno rilevate le prime 30 controparti debitorie, come sopra descritte, in ordine di accordato (o utilizzato, qualora superiore). In apposita tabella vanno rilevati i valori complessivi, per il SOGGETTO SEGNALANTE, riferiti alle tipologie di importi richiesti per ogni singolo soggetto.

17 NORME FINALI E TRANSITORIE

17.1 Entrata in vigore

- a. Le disposizioni della presente CIRCOLARE entrano in vigore dalla data di emanazione.

17.2 Abrogazioni

a. Contestualmente all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE si intendono abrogate le seguenti circolari:

- n. 34 del 11 marzo 2003, paragrafo 2.d);
- n. 37 del 23 febbraio 2004;
- n. 2009-01 del 16 febbraio 2009.

17.3 Termine di inoltro della prima segnalazione

a. In considerazione dei possibili adeguamenti ai sistemi informativi aziendali richiesti per adempiere agli obblighi informativi previsti dalla CIRCOLARE, il termine di invio a BCSM della prima segnalazione, riferita al 30 settembre 2012, è posticipato al 15 gennaio 2013.